6 novembre 2026

Emissioni industriali e AIA: cosa cambia per le imprese con il D.Lgs. n. 197/2026

Premessa

Lo scorso 28 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197 (il "**Decreto**"), che entrerà in vigore il prossimo 12 novembre.
Il Decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1785, modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il "**TUA**") rafforzando la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ("**AIA**") attraverso nuovi requisiti di prestazione ambientale, obblighi di gestione e disposizioni procedimentali.

Limiti di emissione e prestazioni ambientali: il ruolo delle BAT

Il nuovo art. 29-sexies, comma 4-bis, del TUA richiede all'autorità competente di fissare valori limite di emissione corrispondenti ai valori più rigorosi ottenibili e mantenibili stabilmente mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, "**BAT**").
I livelli di emissione associati alle BAT esprimono gli intervalli di emissione ottenibili in condizioni di esercizio normali mediante l'applicazione di tali tecniche (cd. BAT-AEL). Il gestore deve valutarne l'intera gamma e illustrare le migliori prestazioni concretamente conseguibili e mantenibili, considerando anche gli effetti sulle altre componenti ambientali. La fissazione dei limiti richiede quindi una valutazione riferita alla singola installazione.

Il Decreto introduce inoltre i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (cd. BAT-AEPL). Mentre le BAT-AEL riguardano le emissioni inquinanti, le BAT-AEPL riguardano il consumo e l'efficienza delle risorse, il riutilizzo dei materiali e dell'acqua e la produzione di rifiuti. Sulla base delle pertinenti conclusioni sulle BAT, l'art. 29-sexies, comma 4-quinquies, prevede valori limite vincolanti di prestazione ambientale in materia di acqua e livelli indicativi per i rifiuti e le risorse diverse dall'acqua, comunque soggetti a monitoraggio.

Nuovi obblighi di gestione e pianificazione ambientale

Il nuovo art. 29-sexies, comma 1-bis, del TUA impone al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale e sottoporlo al primo *audit* entro il 1° luglio 2030; per le installazioni autorizzate successivamente, vale il termine della prima comunicazione di attuazione dell'AIA. Seguono *audit* almeno triennali e riesami periodici. Per le attività indicate dall'art. 29-sexies, comma 9-decies, il sistema dovrà includere entro il 30 giugno 2030 anche un piano indicativo di trasformazione dell'installazione per il periodo 2030-2050. L'art. 29-octies, comma 11-bis, prevede inoltre l'inserimento del piano, ove non già predisposto, in occasione dei riesami conseguenti alle conclusioni sulle BAT avviati dopo il 1° gennaio 2030.

Novità nella presentazione e nell'istruttoria delle domande di AIA

Per i progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità, il nuovo art. 10, comma 1, del TUA richiede di presentare la domanda di AIA dopo il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ("**VIA**") o di non assoggettabilità a VIA. Restano salvi i procedimenti degli artt. 27, 27-bis e 27-ter.
La documentazione deve dare conto anche dell'acqua utilizzata e riutilizzata, degli odori e degli effetti significativi delle emissioni sulla salute.

Controlli ambientali

Ai sensi del nuovo art. 29-sexies, comma 6-bis, fatte salve le conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA prevede controlli almeno ogni quattro anni per le acque sotterranee e ogni nove anni per il suolo. La valutazione sistematica del rischio di contaminazione può giustificare modalità di controllo diverse o intervalli più lunghi. A tal fine, si tiene conto anche dell'esito della verifica sull'obbligo di predisporre la relazione di riferimento.

Tutela della salute e riesame dell'AIA

L'art. 29-quater, comma 8-bis, consente di prescrivere nell'AIA approfondimenti conoscitivi o campagne di monitoraggio sugli effetti dell'esercizio dell'impianto, anche sanitari, e di prevedere successivi riesami parziali. Il nuovo articolo 29-octies prevede la possibilità di revisione dell'AIA nell'interesse della salute pubblica, se ciò è ritenuto necessario a giudizio di una amministrazione competente in materia di tutela della salute. Il nuovo art. 33-bis del TUA riconosce espressamente il diritto al risarcimento dei danni alla salute derivanti da violazioni delle condizioni dell'AIA accertate dall'autorità di controllo, oppure dalle altre violazioni ambientali specificamente richiamate. Il risarcimento è posto a carico dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Regime transitorio

Il 12 novembre 2026 segna l'entrata in vigore del Decreto, ma non costituisce una scadenza unica per adeguare tutti gli impianti. L'art. 43 del Decreto distingue le decorrenze per prescrizione e categoria di installazioni.
Per le prestazioni ambientali, l'art. 43, comma 1, fa riferimento alle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale dell'installazione, pubblicate dopo il 1° luglio 2026. La nuova disciplina opera dall'entrata in vigore del Decreto per le installazioni autorizzate per la prima volta dopo tali conclusioni; per le altre, l'adeguamento deve avvenire entro quattro anni dalla loro pubblicazione.
Per le prescrizioni e le installazioni esistenti specificamente individuate dall'art. 43, commi 2 e 3, l'applicazione è collegata al riesame o, nei casi previsti, all'aggiornamento dell'AIA, e comunque entro il 1° settembre 2036. Nel frattempo, resta applicabile il regime previgente richiamato dal Decreto.
Più ravvicinati gli effetti economici: l'art. 43, comma 13, incrementa del 20% le tariffe istruttorie e di controllo nelle more dell'aggiornamento tariffario. Inoltre, per le relazioni di riferimento già presentate all'entrata in vigore, la garanzia finanziaria ex art. 29-sexies, comma 9-septies, se non ancora prestata, dovrà essere fornita entro dodici mesi, ai sensi dell'art. 43, comma 11.

Per le imprese, il primo passo sarà quindi individuare le scadenze applicabili ai propri impianti e valutare per tempo gli interventi tecnici, gestionali e documentali necessari.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Elisabetta Gardini
Partner
Co-Responsabile Dipartimento di Diritto ambientale
Milano | +39 02 763741
egardini@gop.it

Teodora Marocco
Partner
Co-Responsabile Dipartimento di Diritto ambientale
Milano | +39 02 763741
tmarocco@gop.it

Leonardo Scuto
Associate
Diritto ambientale
Milano | +39 02 763741
lscuto@gop.it

INFORMATIVA *EX* ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.